

LA CRESCENTINA – LABORATORIO PER L'ARTE ETS

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

È costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, un'Associazione senza scopo di lucro denominata "LA CRESCENTINA – LABORATORIO PER L'ARTE Ente del Terzo Settore", in forma abbreviata "LA CRESCENTINA ETS".

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico dell'Associazione disciplinata dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Art. 2 – Sede

L'associazione ha sede in Torino.

Con delibera del consiglio direttivo possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata, nei termini previsti, agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'associazione è iscritta.

Art. 3 – Durata

L'associazione, dati i suoi fini, ha durata indeterminata.

Art. 4 - Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica ed aconfessionale, è volta all'esclusivo perseguimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività:

Pag. 2

- A. Promuovere le arti visive, la letteratura e la musica in ogni loro manifestazione attraverso progetti culturali, mostre e convegni.
- B. Archiviare e valorizzare le opere della collezione di proprietà del socio fondatore Alessandro Monteforte attraverso mostre, progetti culturali e pubblicazioni.
- C. Archiviare e valorizzare opere e intere collezioni di proprietà privata o pubblica attraverso mostre, progetti culturali e pubblicazioni.
- D. Sostenere la ricerca e lo studio della storia dell'arte antica, moderna e contemporanea; promuovere la cultura in generale attraverso l'organizzazione di seminari, corsi, conferenze, mostre, workshop, residenze, performance, rappresentazioni teatrali e concerti.
- E. Promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, sia a livello paesaggistico-ambientale che storico-culturale, attraverso progetti creativi, mostre, installazioni e interventi artistici volti alla sostenibilità e alla riqualificazione del territorio e dei siti dove opererà l'Associazione.
- F. Istituire premi e borse di studio per giovani artisti; produrre testi critici e pubblicazioni.
- G. Istituire premi e borse di studio per sostenere giovani talenti e studenti in difficoltà economiche.

L'Associazione può inoltre compiere, in via secondaria e strumentale, qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la costruzione di impianti, la compravendita, la permuta e l'affitto di beni immobili e di beni soggetti a registrazione, la stipulazione dei mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali, la concessione di fidejussioni e altre garanzie.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo, quelle di cui al

presente articolo; tali attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 117/2017.

L'Associazione può compiere raccolte fondi, ai sensi dell'art 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ed attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e/o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 e 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 5 – Patrimonio

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione indicato nell'atto costitutivo;
- dai beni mobili ed immobili acquistati;
- dalle quote associative;
- dai contributi e sovvenzioni ricevuti da soci, organismi internazionali, governi, enti ed istituzioni pubbliche o private, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- dai proventi dalle attività sociali;
- da erogazioni o lasciti mobili o immobili da parte di enti o privati, da rimborsi derivanti da convenzioni, da redditi patrimoniali;

- attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017
- da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Art. 6 – Soci dell'Associazione

Il termine "soci" o "associati" indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Gli Associati si distinguono in:

- Fondatori
- Ordinari
- Onorari.

Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità. Ciascun Socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Art. 7 – Fondatori

Sono soci fondatori le persone fisiche, giuridiche, le associazioni senza scopo di lucro e gli Enti pubblici e privati intervenuti nell'atto costitutivo dell'associazione. Tale qualifica per le persone fisiche non è trasmissibile e, in considerazione dell'apporto effettuato in sede di costituzione, non comporta il versamento di quote associative annuali.

Art. 8 – Ordinari

Sono soci ordinari le persone fisiche, giuridiche, le associazioni senza scopo di lucro e gli Enti pubblici e privati che siano interessati agli scopi dell'Associazione e che presentino domanda di ammissione e siano accettati.

Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo ai sensi di statuto a seguito di impegno formale a rispettare lo statuto ed i regolamenti interni. I soci ordinari sottoscrivono la quota associativa stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. In ogni caso di respingimento della domanda, il soggetto che ha presentato domanda può presentare ricorso all'Assemblea.

Il soggetto che ha presentato domanda assume la qualità di Socio con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

Art. 9 – Onorari

Sono soci onorari le persone fisiche, giuridiche, le associazioni senza scopo di lucro e gli Enti pubblici e privati ai quali l'Associazione, per ragioni di prestigio o di gradimento, su proposta del Consiglio Direttivo, desidera rendere omaggio in riconoscimento di eccezionali meriti per l'attività svolta da questi per l'Associazione stessa. In considerazione dell'attività svolta a favore della società, la qualifica di socio onorario non comporta il versamento di quote associative annuali. I soci onorari possono erogare donazioni liberali all'Associazione.

Art. 10 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate

dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Legge e dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 11 – Recesso, decadenza ed esclusione

I soci cessano di far parte dell'Associazione per recesso, esclusione, decadenza o decesso.

L'esclusione del socio per grave e giusta causa può essere deliberata soltanto dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo e sentito l'interessato.

Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio solare, in difetto l'associazione si intende rinnovata per l'anno successivo con conseguente obbligo al pagamento della quota, se dovuta.

I soci ordinari in mora nel pagamento della quota nei termini previsti dal Consiglio Direttivo decadono automaticamente dall'associazione.

Il versamento della quota annuale è fatto a fondo perduto; non è quindi rivalutabile, né ripetibile e in nessun caso può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione, nemmeno in caso di scioglimento della medesima, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. È comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli obbligatori.

I versamenti all'Associazione non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione stessa sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 12 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente ed il Vice Presidente
- l'Organo di Controllo, ove nominato
- il Revisore dei Conti, ove nominato
- il Tesoriere
- il Segretario.

Art. 13 – Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci, fondatori, ordinari e onorari, aderenti all'Associazione.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni Socio, ha diritto ad un voto. Il Socio ha diritto al voto qualunque sia l'oggetto della deliberazione assembleare.

L'assemblea dell'Associazione:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
 - nomina i componenti del Consiglio Direttivo e può nominare il presidente;
 - nomina i componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore dei Conti, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno;
 - delibera in merito alle modifiche dello statuto;
 - delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione:
- delibera l'esclusione degli associati;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e quant'altro ad essa demandato dal presente statuto o dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata:

- almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- quando ne fa espressa richiesta almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto;
- su richiesta della maggioranza del Consiglio direttivo;
- su richiesta del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato;
- in qualunque caso il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'assemblea è convocata dal presidente del Consiglio Direttivo, o da chi momentaneamente ne fa le veci, mediante avviso spedito ai soci almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che dia garanzia del ricevimento (compreso fax e posta elettronica).

L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione che non può essere fissata lo stesso giorno della prima convocazione.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti oggetto di deliberazione.

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

Art. 15 – Rappresentanza dei soci

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta e trasmessa al delegato anche via mail o telefax.

La delega non può essere conferita che per una sola assemblea ed è valida anche per l'eventuale seconda convocazione.

La delega non può essere conferita ai membri del consiglio direttivo, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti dell'associazione.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

Art. 15 – Presidenza dell'assemblea

La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza, impedimento o rifiuto del predetto, al Vicepresidente ovvero in caso di assenza, impedimento o rifiuto del predetto, dal consigliere più anziano di età ovvero in caso di assenza, impedimento e/o rifiuto di entrambi, dalla persona designata dagli intervenuti che, in tal caso, deliberano a maggioranza.

Il presidente dell'assemblea è assistito dal segretario, o in sua assenza da un segretario, anche non socio, designato dal presidente con il consenso dell'assemblea.

Ove prescritto dalla legge e in ogni caso in cui il presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal presidente stesso.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 16 – Intervento in assemblea

Possono intervenire in assemblea tutti i soci fondatori, ordinari e onorari che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea può svolgersi anche in videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e la parità di trattamento di tutti i soci.

Art. 17 – Decisione dei soci - Quorum

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in proprio o a mezzo delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti, ad eccezione di quelle relative:

- alle modifiche dello Statuto, lo scioglimento ed la messa in liquidazione, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione:

- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

che devono essere prese con il voto favorevole dei due terzi dei Soci fondatori, ordinari e onorari.

Art. 18 - Verbalizzazione

Il verbale dell'assemblea deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti ed il numero dei soci rappresentato da ciascuno;
- le modalità e il risultato delle votazioni e deve permettere l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario e deve essere trascritto tempestivamente, a cura del Consiglio direttivo, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 19 – Presidente e il Vice-presidente

Il Presidente dura in carica 5 (cinque) esercizi rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. In caso di necessità e urgenza, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva e comunque non oltre novanta giorni dall'emissione dei provvedimenti. In caso di assenza temporanea e/o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice-Presidente, ove nominato.

Art. 20 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione. È composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti anche fra non soci, secondo la determinazione dell'assemblea.

I Consiglieri possono anche essere non soci, ma in ogni caso la maggioranza dei medesimi dovrà essere costituita tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici Soci. Si applica l'art. 2382 c.c. riguardo alle cause di inesigibilità e decadenza.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge, se non vi ha provveduto l'assemblea che lo ha nominato, tra i suoi membri, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione.

I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria, che provvederà all'elezione dei consiglieri che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del consiglio eletti dall'assemblea, il Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e l'assemblea dovrà provvedere, senza indugio, alla nomina di un nuovo consiglio.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione salvo quelli spettanti per legge all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- delibera l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- convoca l'assemblea e cura l'esecuzione delle delibere di questa;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- designa eventuali collaboratori per le attività sociali anche tra i non soci;
- elabora il rendiconto preventivo e consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti;
- cura la gestione dell'Associazione, assicurandone il conseguimento delle finalità istituzionali, provvedendo alla riscossione dei contributi, al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti essendogli demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- redige il regolamento per l'attività dell'Associazione, ovvero più regolamenti per singoli settori di attività.
- determina i compensi, se lo ritiene opportuno, per i componenti degli organi collegiali;
- determina le quote sociali annue per i soci;
- nomina il Presidente ed i componenti comitato onorario;
- decide sull'assunzione e licenziamento di dipendenti e di collaboratori dell'Associazione, fissandone le relative mansioni e retribuzioni;
- istituisce sedi secondarie, filiali e rappresentanze;
- determina la struttura organizzativa ed operativa;
- nomina il Tesoriere ed il Segretario, che svolgono rispettivamente attività di gestione finanziaria e di gestione amministrativa dell'associazione, sulla base di specifiche deleghe ricevute dal Consiglio Direttivo.
- propone eventuali modifiche dello Statuto all'assemblea.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni di ufficio ricoperto.

Art. 21 – Riunioni Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si raduna, sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri o da dal Revisore di Conti, se nominato.

Il Consiglio viene convocato dal presidente, o da chi momentaneamente ne fa le veci, con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché al soggetto incaricato della revisione legale, se nominato, e, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima.

L'avviso può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione con conferma di ricezione, compresi telefax e posta elettronica.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto, e in quanto nominato, dal vicepresidente più anziano di età e, in caso di assenza, impedimento o rifiuto di entrambi, dal consigliere nominato a maggioranza dai presenti.

Il presidente del Consiglio Direttivo, o chi momentaneamente ne fa le veci, nomina il segretario, verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati della votazione.

Per le validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Qualora sia cessato dalla carica per qualsiasi ragione uno o più consiglieri, pur restando in carica la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, il Consiglio Direttivo non può deliberare operazioni sociali fino a quando non è stata perfezionata la sostituzione degli amministratori cessati.

Il verbale da cui risultano le deliberazioni del consiglio direttivo deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare:

- la data dell'adunanza;
- l'identità dei partecipanti;
- le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- su richiesta dei consiglieri, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Art. 22 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o diminuzione del patrimonio dell'Associazione. Cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Presidente.

Art. 23 - Organo di Controllo e Revisione Legale

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione dell'Assemblea, quest'ultima nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 24 – Il Segretario

Il Segretario è un organo a supporto del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e si occupa della verbalizzazione delle riunioni. Il Segretario viene nominato ad ogni riunione prioritariamente fra i soci che hanno diritto a presenziare alla riunione.

Art. 25 – Comitato Onorario

Il Comitato Onorario è un organo consultivo e di appoggio al Consiglio Direttivo, rappresenta l'interfaccia dell'Associazione nei confronti del mondo umanistico, scientifico e accademico. Il Comitato Onorario è composto da professionisti, intellettuali, ricercatori con funzioni di consulenza del Consiglio Direttivo in tema di ricerca culturale e può formulare proposte circa lo svolgimento delle attività dell'Associazione; è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere composto sia da membri esterni all'Associazione, che da associati.

Art. 26 – Bilancio

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre, con la presentazione del bilancio, redatto dal Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

Al termine di ogni anno il Consiglio direttivo deve entro il 30 aprile redigere il Bilancio consuntivo e quello preventivo.

I rendiconti da approvarsi dall'assemblea sono depositati almeno quindici giorni prima, presso la sede legale; gli associati hanno la facoltà di consultarli e di chiederne copie.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017.

Al Consiglio Direttivo competono altresì gli adempimenti successivi all'approvazione del bilancio, prescritti dal D.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predisporre e approva il bilancio sociale.

Art. 27 - Libri sociali

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene:

- il libro dei Soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali;

Il Libro dei Soci e il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Socio il quale può estrarne copia. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e l'estrazione di copie da essi.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia. I Soci non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Pag. 16

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri di tale organo. I membri del Consiglio Direttivo e i Soci non hanno diritto di esaminare detto Libro.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, l'Associazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 28 - Scioglimento

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio e la sua devoluzione.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare, in favore di enti del Terzo settore secondo quanto deciso dall'Assemblea. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 26 - Norme finali

Per quanto non specificato dal presente Statuto si richiamano disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 22/02/2021